

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO MONTESI

Nella seduta del 09/02/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato in nome proprio e a nome della società, di cui è legale rappresentante, il ricorrente asserisce di avere presso la resistente un conto corrente e di aver richiesto nel mese di dicembre 2013 un affidamento di circa 60.000,00 euro in favore della società ricorrente, di cui è rappresentante legale. Tuttavia, la banca, senza spiegazioni, si rendeva disponibile ad erogare solo una somma di euro 15.000,00/18.000,00.

Sottolinea, al riguardo, di aver prodotto tutta la documentazione richiesta ma ciononostante la banca non erogava il credito, costringendo la società a rivolgersi ad altro intermediario che concedeva un affidamento di euro 25.000,00, in luogo della somma di euro 30.000 richiesta, e condizionava la concessione del credito alla sottoscrizione di una garanzia a prima richiesta di euro 12.500,00. Peraltro, l'ente creditizio informava il ricorrente dell'esistenza di una segnalazione presso la centrale rischi come garante di altra società per l'importo di euro 96.000,00 ed evidenziava come detta segnalazione ostacolava la concessione di affidamenti da parte di altri istituti di credito.

Alla luce di tali informazioni il ricorrente formulava rituale reclamo presso l'attuale resistente che rispondeva, tuttavia, sull'inesistenza di segnalazioni a carico dell'interessato.

Chiede, pertanto, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da sé e dalla società, in quanto per effetto della carenza di risorse finanziarie, la società ricorrente non ha potuto far fronte alle spese derivante da un contratto di appalto precedentemente sottoscritto, entrando in dissesto finanziario.

Nel resistere, l'intermediario chiede che il ricorso venga rigettato.

A sostegno delle proprie ragioni la banca rileva, in primo luogo, come la segnalazione contestata appare solo ed esclusivamente per la scadenza del 31/08/2014 e scaturisce da fatti noti alla controparte. Infatti, sottolinea la banca che la società ricorrente nasceva per rilevare l'attività di altra società, posta in liquidazione a seguito del decesso del padre del ricorrente, e che la creazione della nuova società veniva accompagnata da un adeguamento delle garanzie in possesso della banca, al fine di sostituire i vecchi garanti con i nuovi soci e titolari effettivi. Tuttavia, contestualmente, a causa del peggioramento del rating, veniva operata una riduzione degli affidamenti. In data 05/08/2013 veniva infatti deliberata una proposta di affidamento in cui veniva richiesta una riduzione del quadro affidativo della società cui è subentrata la società ricorrente, con contestuale costituzione di nuove garanzie in sostituzione delle vecchie. Tale delibera non veniva peraltro formalizzata perché nel frattempo erano cambiate le esigenze del cliente e l'impresa e i soci provvedevano ad intraprendere un nuovo progetto, che prevedeva la costituzione di una società con socio unico.

Parte resistente sottolinea che dalle prospettate modifiche degli affidamenti scaturiva la temporanea segnalazione del ricorrente, quale co-garante, cui si provvedeva alla definitiva estinzione in data 24/09/2014. Ribadisce, quindi, che allo stato attuale non sussisterebbero segnalazioni a carico della società e del ricorrente e che in ogni caso la segnalazione si riferiva al ricorrente in qualità di co-garante, risultando pertanto l'importo effettivamente garantito dal ricorrente pari a circa un terzo del valore globale della garanzia acquisita.

Con specifico riferimento alla richiesta di risarcimento del danno eccepisce il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul ricorrente, rilevando come la segnalazione in esame ben difficilmente avrebbe impedito l'accesso al credito tenuto conto dell'attestazione rilasciata dal medesimo intermediario. Ritiene, inoltre, che la concessione di un fido, da parte di altro istituto, di euro 25.000,00 anziché 30.000,00, non abbia potuto causare difficoltà finanziarie tali da condurre a inadempimenti contrattuali.

DIRITTO

Nella controversia in esame il ricorrente agisce unicamente per ottenere il risarcimento del danno conseguente ad una illegittima segnalazione presso la centrale rischi operata dalla resistente.

In via preliminare è necessario precisare che il ricorrente presenta ricorso sia a nome proprio sia a nome della società di cui è legale rappresentante e chiede un risarcimento dei danni a favore di entrambi. Individua, in proposito, la causa del pregiudizio patito nella forzosa messa in liquidazione della società per conto della quale ricorre, determinata, a suo dire, dalla sua errata segnalazione come garante di altra società.



Si rileva, al riguardo, che l'attuale ricorrente chiede il risarcimento del danno in nome proprio con riferimento ad una lesione subita direttamente dalla società.

Nel caso di danno indiretto subito dal socio la giurisprudenza di legittimità ha precisato: *“il socio può dolersi solo dei danni diretti, perché prodotti immediatamente nella sfera giuridico - patrimoniale del socio e che non consistano nella semplice ripercussione di un danno inferto alla società. Spetta invece solo alla società il risarcimento dei danni sociali, di modo che per il socio anche il ristoro è destinato a realizzarsi unicamente nella medesima maniera indiretta in cui si è prodotto il suo pregiudizio”* (Cass. civ. 27733/2013).

Ne deriva conseguentemente che nella fattispecie in esame il ricorrente ha la legittimazione ad agire solo in quanto legale rappresentante della società e non in proprio, in ragione del fatto che dalla ricostruzione condotta dal medesimo non è rinvenibile un danno diretto che ne legittima l'azione in questa sede.

Tanto premesso, scendendo nel merito della controversia, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale non merita accoglimento.

Entrambe le pretese risarcitorie, infatti, risultano prive di fondamento probatorio, come eccepito dalla stessa banca, non avendo il ricorrente fornito sufficienti elementi ai fini dell'assolvimento del proprio onere della prova ex art. 2697 c.c..

Infatti, dalle allegazioni documentali non si evince in alcun modo la concessione di un minor affidamento rispetto a quello richiesto, venendo prodotta soltanto la delibera con esito positivo del fido di euro 25.000,00. Inoltre non si rinvergono agli atti dati informativi per ritenere che una supposta carenza di liquidità, determinata da un minore affidamento concesso da altro intermediario, abbia determinato la situazione di dissesto dell'impresa.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA